

DEFINIZIONE IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE/ RIDUZIONE	CODICE TRIBUTO	
			POSSESSORE	UTILIZZATORE
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO A1-A8-A9				
1) abitazione ove il nucleo familiare risiede ed ha dimora abituale	2.5 x mille	NO	3958	NO
2) pertinenze n. max 3, cat. C2, C6 e C7 (anche se accatastate unitamente all'alloggio)				
ALTRI FABBRICATI AD ALIQUOTA ORDINARIA				
1) negozi, uffici, immobili locati, immobili tenuti a disposizione, categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale.	1.2 x mille	NO	3961	3961 (ad eccezione degli immobili ad uso abitativo ove il locatario ed il suo nucleo familiare hanno la residenza, in questi casi la quota del 20% della tasi del soggetto utilizzatore non è dovuta, ad esclusione delle abitazioni di lusso classate in A1, A8 e A9)
2) immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'art.2 c.3-4 Legge n.431/1998. L'ulteriore riduzione del 25% è calcolata sulla tassa dovuta, applicando l'aliquota del 1,2 per mille deliberata dal Comune.	1.2 x mille	Ulteriore riduzione del 25% della tassa in capo al proprietario	3961	NO nel caso il locatario ed il suo nucleo familiare hanno la residenza nell'immobile, ad eccezione delle abitazioni di lusso classate in A1, A8 e A9
3) immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli). L'ulteriore riduzione dell'imponibile del 50% (Legge Stabilità 2016) è riconosciuta solo se: a) il contratto di comodato d'uso è registrato presso l'Agenzia delle Entrate; b) il comodante risiede nel Comune di Rivoli; c) il comodante non possiede in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale, sito nel Comune di Rivoli (ad eccezione delle categorie di lusso A1,A8 e A9) e quello concesso in comodato, anche questo ultimo sito nel Comune di Rivoli. Dal 2019 l'ulteriore riduzione spetta anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori.	1,2 per mille	Ulteriore riduzione del 50% sull'imponibile se vi sono i requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016	3961	NO nel caso il comodatario ed il suo nucleo familiare abbiano la residenza nell'immobile, ad eccezione delle abitazioni di lusso classate in A1, A8 e A9
4) immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1.2 x mille	NO	3961	NO

5) aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.	<u>1.2 x mille</u>	<u>NO</u>	<u>3960</u>	
4) terreni agricoli	<u>ESENTI</u>			
ALTRI FABBRICATI IN CATEGORIA D				
fabbricati industriali ,classati in categoria D - ad eccezione di quelli classati in D10 = fabbricati rurali strumentali	<u>1.2 x mille</u>	<u>NO</u>	<u>3961</u>	<u>3961</u>
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI				
fabbricati rurali strumentali di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/2011	<u>1.0 x mille</u>	<u>NO</u>	<u>3959</u>	<u>3959</u>

TASSA A CARICO DEL PROPRIETARIO	<u>0,96 x mille</u>	80%
TASSA A CARICO DELL'UTILIZZATORE	<u>0,24 x mille</u>	20%

TASSA A CARICO DEL PROPRIETARIO UNICAMENTE PER FABB.RURALI STRUMENTALI	<u>0,80 x mille</u>	80%
TASSA A CARICO DELL'UTILIZZATORE UNICAMENTE PER FABB.RURALI STRUMENTALI	<u>0,20 x mille</u>	20%

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATE PER LEGGE dall'anno di imposta 2016

<p>1) sono esenti dalla tassa sui servizi le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classate nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7, ove il possessore ed il suo nucleo familiare ha eletto la propria residenza e dimora abituale, incluse le relative pertinenze, ossia gli immobili in categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di una per ciascuna delle predette categorie, ancorché accatastate unitamente all'unità abitativa.</p> <p>2) sono altresì esenti le unità abitative, nelle categorie citate in precedenza, assimilate per regolamento o per legge all'abitazione principale:</p> <p>a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>c) l'unità immobiliare di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa destinati agli studenti universitari, soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;</p> <p>d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Inclusi gli alloggi regolarmente assegnati di proprietà dell'A.t.c. o altro ente a edilizia residenziale pubblica, qualora abbiano i requisiti di alloggio sociale;</p> <p>e) la casa coniugali assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>f) immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>g) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>3) sono esenti dalla tasi, esclusivamente nella misura della quota del 20% dell'aliquota del 1,2 per mille (ossia lo 0,24 per mille) prevista per gli utilizzatori, le unità abitative classate nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7, ove l'inquilino/comodatario ed il suo nucleo familiare ha la residenza e la dimora abituale, incluse le relative pertinenze, ossia gli immobili in categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di una per ciascuna delle predette categorie, ancorché accatastate unitamente all'unità abitativa.</p>
--